

**FIDES S.p.A.**

Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Foglio informativo n° 53

Data ultimo aggiornamento 24/05/2010

FOGLIO INFORMATIVO – Prestito contro delegazione di pagamento

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25.07.2003

Sezione I - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Intermediario che offre il prestito	Intermediario incaricato dell'offerta
FIDES Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A. Sede legale ed Amministrativa: Via Crescenzo 16 • 00193 Roma • Tel. 06.4203031 • Fax 06.68392028 • www.fidesspa.com • e-mail: fides@fidesspa.com • Codice ABI 312744 • Capitale sociale € 2.264.922,00 i.v. • Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato € 649.625,00 • Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Roma 00667720585 • P. IVA 00922061007 • R.E.A. n° 140398 • Iscrizione Elenco Generale Banca d'Italia. n° 646 • Società detenuta dall'unico socio Banco Desio Lazio S.p.A. e soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Gruppo Banco Desio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5).	

Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA E DELLA FUNZIONE ECONOMICA**

La delegazione di pagamento è un prestito personale destinato a lavoratori dipendenti che prevede una particolare modalità di rimborso rateale alla società finanziatrice mediante trattenute mensili di quote dello stipendio che il datore di lavoro provvede a versare all'intermediario delegatario in forza del mandato irrevocabile conferito dal Delegante ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 1269 e 1723, 2° comma c.c. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata per iscritto dal Datore di lavoro.

Per tale tipologia di prestito trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

SERVIZI ACCESSORI

Il prestito personale contro delegazione di pagamento, assimilato alla cessione del quinto dello stipendio, prevede l'attivazione di polizze assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Delegatario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.

Copertura assicurativa del rischio di decesso del Delegante

La premiorienza del Delegante determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Delegante e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Delegante a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

Copertura assicurativa del rischio di mancato adempimento, da parte del Delegante, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento

Il Delegante prende atto che Fides, con costi a proprio carico, ha stipulato una polizza credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte a Fides dall'assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di Fides verso il Delegante ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente; Fondo Pensione; istituto di previdenza obbligatoria.

RISCHI TIPICI

Considerato che il prestito personale contro delegazione di pagamento è un finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Delegante non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE**TASSI MASSIMI APPLICATI**

T.A.N. (Tasso Nominale Annuo)	8 %	Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo all'operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposita tabella contenete i Tassi Effettivi Globali Medi delle operazioni di finanziamento oggetto di rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzata da Fides mediante esposizione presso i locali aperti al pubblico nei quali l'operazione è offerta, sul sito-web ed allegata al presente foglio informativo. Il Tasso Soglia costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura e si calcola aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio. Modalità di calcolo degli interessi: a scalare, predeterminati in via anticipata. Valuta di erogazione: 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)	29,50 %	
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)	20,025 %	
Interessi di mora (calcolati su base annua)	T.A.N. di contratto	

COMMISSIONI E SPESE (MASSIME APPLICATE)

Commissione a favore di Fides (calcolata sull'importo finanziato lordo)	24,5 %	Rimborso spese per richiesta copia del contratto in fase precontrattuale	€ 10,00
Commissione di intermediazione (calcolata sull'importo finanziato lordo)	13 %	Spese per emissione ed invio documenti richiesti dal cliente	€ 20,00
Spese di istruttoria e notifica	€ 270,00	Penale decadenza beneficio del termine (calcolata sul capitale residuo al momento della dichiarazione di DBT)	1%
Imposta di bollo	€ 14,62 (ai sensi di legge)	Spese di recupero stragiudiziale del credito	20% dell'importo scaduto e non corrisposto
Premio della polizza di assicurazione rischio vita (calcolato sull'importo finanziato lordo)	11 %	Spese per il recupero giudiziale del credito	a carico del Delegante in base al tariffario forense pro-tempore vigente
Commissione di estinzione anticipata	1 % del capitale residuo		

Sezione IV - SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Il contratto si conclude nel momento in cui il Delegante ha ricevuto copia del presente atto sottoscritto da Fides per accettazione. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata per iscritto dal Datore di lavoro. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'ottenimento della dichiarazione scritta di benestare e alla consegna di tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la delegazione. La somma sarà erogata entro 30 giorni dall'ottenimento di quanto indicato nel capoverso che precede. I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 180 giorni, decorrenti dalla ricezione del pagamento di tutte le somme dovute dal Delegante.

2. Per effetto della presente delegazione di pagamento, l'Amministrazione pubblica o l'Azienda privata, dalla quale il Delegante dipende, sarà obbligata, a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Delegante medesimo, a prelevare mensilmente dalla retribuzione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili al Delegatario. La presente delegazione di pagamento non ha effetto liberatorio nei confronti del Delegante che resta quindi obbligato a rimborsare quanto dovuto ai sensi del presente contratto in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, da parte del Delegato ("delegazione cumulativa").

3. Il Delegante ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinguere anticipatamente il prestito corrispondendo a Fides il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, nonché una commissione di estinzione pari all'1% del capitale residuo.

4. La delegazione estenderà i suoi effetti sulla pensione o altro trattamento continuativo equivalente qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Il Delegante autorizza e dispone, ora per allora, che l'ente erogatore della pensione, anche di natura assicurativa o fondo pensionistico, al quale il Delegante sia iscritto, provveda alle trattenute mensili e al loro versamento al Delegatario sino all'estinzione del debito.

Nel caso di inapplicabilità del comma che precede, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa determinata, la presente delegazione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui al D.Lgs. 252/2005 (forme pensionistiche complementari) e sulle somme dovute a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione. A tal fine il Delegante autorizza, ora per allora, l'amministrazione pubblica o l'azienda privata ceduta, l'Ente di previdenza o di assicurazione o fondo pensionistico ai quali il Delegante medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro, a trattenere da tali somme l'importo necessario per l'estinzione del debito. Il Delegante si impegna, sino all'integrale rimborso del prestito, a non richiedere anticipazioni sul TFR.

5. Nel caso in cui il Delegante passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, il Delegante autorizza, sin da ora, il Delegatario a notificare il presente contratto al nuovo ente datoriale affinché quest'ultimo possa proseguire sulla retribuzione, che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile. A tal fine, il Delegante si obbliga a comunicare, con la massima tempestività, il proprio trasferimento al Delegatario e al datore di lavoro da cui si allontana. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Delegatario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Delegante.

6. Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Delegante - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove, invece, la riduzione sia superiore ad un terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto della retribuzione ridotta (artt. 35 e 55 del Decreto). Conseguentemente, verrà prolungata la durata del piano di ammortamento. L'Amministrazione sarà tenuta ad eseguire le trattenute fino alla totale estinzione del debito.

7. Il prestito personale contro delegazione di pagamento, assimilato alla cessione del quinto dello stipendio, prevede l'attivazione di polizze assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Delegatario, a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del piano di ammortamento del finanziamento.

Copertura assicurativa del rischio di decesso del Delegante

La premiorienza del Delegante determina a favore di Fides la corresponsione da parte dell'assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fides, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Delegante e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Delegante a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

Copertura assicurativa del rischio di mancato adempimento, da parte del Delegante, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento

Il Delegante prende atto che Fides, con costi a proprio carico, ha stipulato una polizza credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte a Fides dall'assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di Fides verso il Delegante ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente; Fondo Pensione; istituto di previdenza obbligatoria.

8. In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla scadenza convenuta, per qualsivoglia causa, Fides addebiterà al Delegante, senza necessità di formale

costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al Tasso annuo nominale (T.A.N.) applicato al presente contratto ai sensi dell'art. 36 del Decreto.

Inoltre, ove vi sia stato un intervento da parte del personale di Fides e/o di soggetti esterni per il recupero stragiudiziale dei pagamenti delle rate, il Delegante moroso sarà tenuto a rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un importo massimo non superiore al 20% del totale degli importi scaduti e non corrisposti.

9. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo che precede, Fides avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., senza preventiva messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) mancato pagamento di almeno due rate del presente prestito, inteso che il pagamento tardivo, vale a dire successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore;

b) irreperibilità, stato di detenzione;

c) l'infedele dichiarazione circa i dati o le informazioni forniti da parte del Delegante per l'ottenimento del prestito o in esecuzione degli obblighi contrattuali, incluse eventuali omissioni circa l'esistenza di eventuali vincoli sulla retribuzione ed eventuali anticipazioni sul TFR o su somme equipollente;

d) il verificarsi, comunque, di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c..

In tutti i casi sopra menzionati, il Delegante dovrà provvedere a pagare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate, per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti, nonché una penale non superiore all'1% del capitale residuo, che si intende qui espressamente pattuita ed accettata. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra e dalla scadenza del termine suddetto di 15 giorni, decorreranno sull'intera quota insoluita in linea capitale interessi di mora nei limiti suddetti.

Qualora il Delegante abbia più prestiti in corso con Fides, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, emessa nei confronti di un rapporto, potrà essere estesa anche agli altri rapporti in essere, ove i relativi contratti dispongano anch'essi in tal senso.

10. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 e successive integrazioni e modifiche, fermo restando il tasso fisso (T.A.N.) indicato nelle condizioni economiche del presente contratto, per tutta la durata del finanziamento, Fides si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al Delegante. In tal caso, verrà data a quest'ultimo idonea comunicazione per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Delegante, con un preavviso minimo di 30 giorni. Le modifiche avranno efficacia decorsi i 30 giorni di preavviso; tuttavia entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, il Delegante ha diritto di recedere dal contratto, saldando ogni suo debito nei confronti di Fides, senza spese, e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Delegante.

11. Gli oneri previsti dalla legge e le spese, incluse quelle postali e di notifica, sono a carico del Delegante. Qualora tali importi siano richiesti successivamente, anche in via supplementare, il Delegante autorizza, ora per allora, il datore di lavoro da cui dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Delegatario.

12. Il Delegante riconosce il diritto del Delegatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto o i diritti derivanti dallo stesso.

13. Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello del consumatore. Qualora il soggetto non rivesta la qualità di consumatore, il foro competente sarà quello di Roma. Il Delegante elegge domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, presso l'indirizzo della suindicata residenza e s'impegna a comunicare a mezzo raccomandata a.r. ogni successiva variazione.

14. Il Delegante può presentare reclamo, per iscritto, indirizzato a Fides S.p.A., Via Crescenzo, 16 - 00193 Roma c.a. Responsabile Gestione Reclami ovvero all'indirizzo e-mail reclami@fidesspa.com. L'intermediario risponde entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Nel caso in cui il cliente non sia rimasto soddisfatto o non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per le modalità di ricorso all'ABF, il cliente può consultare la Guida Pratica sull'accesso all'ABF, ricevuta in fase precontrattuale, il sito-web: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente a Fides. Il ricorso all'ABF deve essere redatto utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet dell'ABF e in tutte le filiali della Banca d'Italia.

15. Diritto di Recesso ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 206/2005, nel caso in cui il contratto di finanziamento sia negoziato fuori dai locali commerciali, il cliente ha facoltà di recedere entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto medesimo, a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Fides S.p.A., Via Crescenzo, 16 - 00193 Roma. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire a Fides, in un'unica soluzione e nel termine di 10 giorni di calendario dall'invio della comunicazione di recesso, quanto ricevuto a titolo di finanziamento. Sono a carico del cliente le spese dirette alla restituzione della somma.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

DELEGATARIO: l'intermediario finanziario creditore nei cui confronti il delegato dal debitore originario dovrà adempiere l'obbligazione di pagamento.

DELEGATO: il datore di lavoro del delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società, Cassa Pensioni, Fondo, Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato), vincolato a riconoscere al delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione dell'importo finanziato che il debitore deve ancora rimborsare corrispondente alla quota capitale delle rate a scadere (ovvero alle rate a scadere al netto degli interessi futuri).

ESTINZIONE ANTICIPATA: facoltà riconosciuta al delegante di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di una commissione aggiuntiva.

INTERESSI DI MORA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal delegante in caso di mancato, ritardato o inesatto pagamento di una o più rate.

RATA/QUOTA: versamento periodico da corrispondere al delegatario per le restituzioni del finanziamento. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dall'intermediario delegante all'importo lordo finanziato. Viene utilizzato per calcolare, sulla base dell'importo lordo finanziato e della durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)/ISC: indicatore che individua il costo totale del credito a carico del delegante, espresso in termini percentuali e su base annua. Comprende gli interessi e gli oneri quali, ad esempio, le commissioni di intermediazione e provvigionali, le spese di istruttoria, le spese per la polizza assicurativa, se imposta dal finanziatore, le spese di incasso rate, se stabilite dal creditore.

TEG (Tasso Effettivo Globale): indicatore, espresso in punti percentuali, utilizzato ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996 (Legge c.d. antiusura). Viene calcolato tenuto conto, oltre che degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, nonché quelle relative ad assicurazioni obbligatorie per legge.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): media aritmetica dei tassi delle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette con riferimento alla variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema (rilevato trimestralmente con decreto del MEF ai sensi dell'art. 2 della legge 108/1996).

IL DELEGANTE PER RICEZIONE



TABELLA USURA

Roma, 01/04/2010

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA *

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

Periodo per la Rilevazione: 01/10/2009 – 31/12/2009

Applicazione: 01/04/2010 – 30/06/2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	Classi d'importo in Euro	Tassi Medi (su base annua)	Tassi Soglia (tassi medi aumentati della metà)
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000	14,86 %	22,29 %
	oltre 5.000	11,88 %	17,82 %
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	-	13,35 %	20,025 %

Avvertenze: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 3, DELLA LEGGE N. 108/1996, I TASSI MEDI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA META'.

* **Nota:** PER I CRITERI DI RILEVAZIONE DEI DATI E DI COMPILAZIONE DELLA TABELLA SI VEDA LA NOTA METODOLOGICA ALLEGATA AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CHE RILEVA TRIMESTRALMENTE I TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE 108/1996.